GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1892 — ROMA — MARTEDÌ 23 FEBBRAIO — NUM. 45

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il N. **XXXII** *(Parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 33 della legge 6 luglio 1862 n. 680;

Visto il R. decreto 31 gennaio 1870 n. MMCCCXI, col quale la Camera di commercio ed arti di Messina fu autorizzata ad imporre una tassa sulle polizze di carico di esportazione e pel cabotaggio per fuori provincia, ad esclusione delle polizze di carico per le merci d'importazione e pel cabotaggio da un punto all'altro della provincia;

Viste le deliberazioni 10 dicembre, 12 dicembre 1891 e 20 gennaio 1892 della Camera di commercio anzidetta;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, reggente il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato e reso esecutivo il regolamento per l'applicazione della tassa sulle polizze di carico, stabilita col R. decreto 31 gennaio 1870 n. 2311, a favore della Camera di commercio ed arti di Messina, secondo l'unito testo, visto e firmato, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 gennaio 1891.

UMBERTO.

DI RUDINÌ.

Visto, Il Guardasigilli: B. CHIMIRRI.

Camera di Commercio ed Arti della Provincia di Messina

REGOLAMENTO *per l'applicazione della tassa sulle polizze di carico.*

Art. 1. La tassa sulle polizze di carico, autorizzata con Real decreto del 31 gennaio 1870, potrà essere riscossa per esercizio diretto o per appalto.

Art. 2. Nel caso di esercizio diretto, la esazione della cennata tassa sarà fatta da speciali agenti della Camera incaricati presso ciascuna dogana della provincia, contemporaneamente al rilascio della bolla di pagamento dei dazii di esportazione sui generi per l'estero o al rilascio della corrispondente bolla di cauzione pei generi di cabotaggio per fuori provincia.

La Camera potrà stabilire un ufficio di controllo.

Art. 3. In prova dell'adempito pagamento della tassa, sarà rilasciata dall'agente incaricato della riscossione, una bolletta a madre e figlia, nella quale saranno indicati:

a) l'ufficio da cui si stacca la bolletta;
b) il numero d'ordine;
c) la data;
d) il nome e cognome dello speditore;
e) la specie e la quantità dei generi esportati per l'estero o spediti in cabotaggio fuori provincia;
f) la somma esatta;
g) il numero della relativa bolla doganale;
h) la firma del ricevitore.

La detta bolletta sarà controfirmata dall'ufficiale del controllo, ove quest'ufficio sarà istituito.

Art. 4. I libri delle bollette, forniti a spese della Camera, saranno numerati carta per carta e contrassegnati col suggello della Camera medesima.

Ciascun libro porterà il visto del presidente della Camera e la indicazione del numero delle bollette contenute.

Non possono nelle bollette farsi cancellature o correzioni, accadendo qualche errore la intiera bolletta sarà sottolineata in modo da potersene leggere il contenuto.

I tronchi dei registri, ovvero i libri contenenti le bollette madri, saranno, appena esaurite le bollette figlie, restituiti alla Camera e custoditi ne' suoi archivi.

Art. 5. I diritti e doveri degli agenti di riscossione e di controllo saranno fissati dalla Camera con speciali convenzioni.

Art. 6. Alla fine di ogni mese ciascun ricevitore spedirà alla Camera un quadro sopra apposito modello, indicante dettagliatamente le operazioni del mese.

Art. 7. Il versamento della tassa sarà fatto non più tardi di 3 giorni dalla fine del mese presso la Tesoreria della Camera, la quale rilascerà analoga ricevuta.

È fatta facoltà agl'interessati dell'esazione della tassa residenti fuori Messina, di valersi del mezzo postale, intestandone il vaglia al Tesoriere, in quale caso lo scontrino terrà luogo di ricevuta.

La spesa relativa sarà a carico dell'esattore.

Art. 8. La Camera, quando lo voglia, potrà appurare la regolarità della riscossione della tassa e delle scritture, che vi si riferiscono.

Di cotesta regolarità sono responsabili gli esattori.

Art. 9. Contro la liquidazione della tassa è ammesso il reclamo in via amministrativa alla Camera nel termine di 5 giorni dal pagamento di essa, ed ove gl'interessati non si accontenteranno delle sue decisioni, potranno ricorrere ai tribunali ordinari, osservate le regole di competenza ed i termini prescritti dalle leggi vigenti.

Art. 10. Il reclamo avverso la liquidazioni non sospende il pagamento della tassa contestata, ma dà diritto al rimborso se favorevolmente accolto.

Art. 11. Nel caso di appalto, la Camera stabilirà il relativo capitolato di oneri a norma del presente regolamento.

Art. 12. All'appaltatore vengono concessi i medesimi diritti pertinenti alla Camera per la riscossione della tassa, la quale sarà percepita in base alla tariffa annessa al Regio decreto 31 gennaio 1870, dichiarandosi a maggior chiarimento che, sotto la voce, olii volatili, s'intendono gli olii essenziali e le essenze di limone, arancio, bergamotto ed ogni altro esperide.

Sotto la voce di sal tartaro, si intende anche il tartaro grezzo e la feccia di vino, e sotto nome di semenze diverse ogni specie di semenza agraria, sia o no colpita da tassa doganale.

Art. 13. Saranno esonerate soltanto dalla tassa camerale le merci, di cui in detta tariffa, che arriveranno nel porto di Messina, spedite con bolletta di uscita diretta e destinate ad essere qui trasbordate ed escluse quelle previste dall'art. 1 del detto Regio decreto.

Art. 14. L'importatore od esportatore delle merci, dovrà esibire all'agente di riscossione della tassa camerale la polizia di carico.

L'importo del nolo, su cui sarà determinata la tassa, risulterà dai documenti predetti e qualora sorgano dei dubbi sulla veracità di essi, avrà diritto lo appaltatore farsi esibire dal capitano del legno il manifesto di bordo e sovra esso sarà liquidato l'ammontare della tassa dovuta.

È fatta facoltà allo appaltatore, per l'accertamento del peso delle merci, valersi a sue spese del metodo di scandaglio.

Art. 15. La dogana non rilascerà permessi di consegna o d'imbarco di merci, se non le sia esibita la bolletta comprovante il pagamento della dovuta tassa camerale.

Art. 16. Qualora nell'imbarco di una merce il nolo non sia stato precedentemente stabilito o che non siasi in grado di potere esibire la polizza di carico, lo esportatore pagherà allo appaltatore un deposito in conformità alla su citata bolletta, sulla base della tassa media stabilita per tutte le voci della tariffa, salvo a richiedere il rimborso o a pagarne il di più dopo espletate le operazioni doganali ed esibita la polizza di carico.

Nel caso di contestazione sull'applicazione della tassa, è concesso alle parti il reclamo nei modi, termini e competenze stabilite dagli articoli 9 e 10.

Art. 17. L'appaltatore per la riscossione della tassa godrà dei mezzi privilegiati concessi dalla legge per la riscossione dei dazi di consumo.

Art. 18. Dei pagamenti fatti, lo appaltatore rilascerà quietanza al contribuente, staccandola da apposito registro a matrice, colle norme degli articoli 3 e 4.

Art. 19. Chi vuole essere ammesso all'esperimento dell'asta, deve presentare analoga domanda in carta da bollo, accompagnata da una cauzione provvisoria rispondente al ventesimo annuale del prezzo stabilito a base della licitazione; dimostrare altresì di essere cittadino italiano e di non essere stato giammai condannato a pene criminali o correzionali per qualsiasi reato e di avere mantenuta sempre ottima condotta.

L'aggiudicatario infra il termine di cinque giorni dal seguito deliberamento, dovrà depositare presso la Cassa dei depositi e prestiti la cauzione definitiva.

Sarà inoltre nel detto termine tenuto a presentare un fideiussore di pieno gradimento della Camera.

Art. 20. La detta cauzione definitiva è stabilita nella somma corrispondente ad un sesto dell'annuo canone di aggiudicazione.

Spetta alla Camera riconoscerne la idoneità ed accettarla.

Art. 21. Le cauzioni suddette saranno prestate o in danaro contante, ovvero in equivalente valore di rendita sul Gran Libro del Debito Pubblico del Regno d'Italia, ragguagliata a cinque punti meno del corso medio dell'ultima quindicina, immediatamente precedente a quella in corso nella quale viene effettuato il deposito.

Art. 22. È in facoltà della Camera accettare del pari in cauzione cartelle di Credito fondiario, ragguagliate come nel precedente articolo od anco buoni del Tesoro.

Se la cauzione viene per qualunque causa diminuita di valore, l'appaltatore, infra i cinque giorni dall'avviso che riceverà dalla Presidenza, per sola lettera raccomandata con la ricevuta di ritorno, dovrà fornire immediatamente il supplemento, sempre col ragguaglio di cui sopra.

I pagamenti del canone dovranno essere eseguiti dallo appaltatore presso la Tesoreria della Camera di commercio per decade anticipatamente; sarà compreso nella decade il giorno trentuno e negli anni bisestili il 29^mo^ giorno basterà a compirla.

I detti pagamenti saranno fatti in moneta avente corso legale in Regno, escluso il bronzo.

Non sarà ricevuta moneta di argento divisionaria oltre il 5 0/0 sul- sull'importare totale di ciascun versamento quindicinale.

Art 23. Ad ogni ritardo di pagamento in scadenza e per la sola venuta del giorno, l'appaltatore è assoggettato alla multa di cent. 25 al giorno per ogni 100 lire sulla somma o residuo dovuto; salvo il diritto alla Camera di procedere esecutivamente contro l'appaltatore o di ritenere risoluto il contratto come meglio a lei piacesse e chiedere la rifazione dei maggiori danni, ritenendosi dall'appaltatore rinunziato il beneficio della mora ed invece dedotta, per ogni effetto di legge, la clausola assoluta espressa.

Art. 24. Nessuna eccezione potrà dedursi dall'appaltatore pel non pagamento del prezzo del canone in scadenza che non sia quella di pagamento, nè alcuna giustificazione di esso, che non risulti da regolare quietanza rilasciata dal tesoriere della Camera col visto del presidente nei modi di legge.

Art. 25. Niun caso, ancorchè fortuito o di forza maggiore, dispensa l'appaltatore dall'obbligo di effettuare il versamento dell'intera somma dovuta alle scadenze stabilite.

La quietanza del canone di una decade non fa fede che per essa e non giustifica i pagamenti delle decadi precedenti.

Art. 26. Ove sia riconosciuto per sentenza divenuta esecutiva o per

parere della Camera, nel caso di non seguita contestazione giudiziaria, che lo appaltatore abbia pretesa tassa indovuta o contravvenuto in qualsiasi modo al presente regolamento ed alle leggi in vigore, sarà inflitta al medesimo appaltatore una multa da fissarsi dalla Camera, estensibile da lire 5 a lire 500.

Le dette multe saranno destinate a scopi di beneficenza.

Art. 27. Tutte le spese di riscossione resteranno a carico dello appaltatore.

La Camera fornirà soltanto allo stesso, controfirmati dalla presidenza, i bollettari di riscossione, e ciò successivamente ed a misura che ciascuno sarà esaurito, dovendo le matrici ritornare negli archivi della Camera entro il termine di giorni 5 dalla data dell'ultima bolletta, considerandosi l'appaltatore mero e semplice depositario.

Art. 28. La Camera ha il diritto di delegare uno o più impiegati per controllare l'andamento del servizio e raccogliere le indicazioni necessarie per la statistica. L'appaltatore ha l'obbligo di prestarsi a qualunque richiesta dei medesimi.

Art. 29. Sarà obbligo dell'appaltatore tenere un apposito ufficio nei luoghi di riscossione della tassa ed in prossimità dell'ufficio doganale ed esibire, per l'analoga visione, i registri al presidente della Camera od a persona da lui specialmente delegata.

Sarà pure l'appaltatore tenuto ogni fine mese rimettere alla presidenza della Camera i quadri delle esazioni fatte, in conformità dei modelli che saranno stampati a cura e spese della Camera e consegnati all'appaltatore.

Art. 30. Insorgendo delle difficoltà per la esecuzione del capitolato d'oneri nel caso di appalto, la soluzione della questione, ove non potrà essere appianata dalla presidenza, sarà deferita ad uno o tre arbitri od amichevoli compositori.

Nel caso di più arbitri, le parti sceglieranno ciascuno il loro, ed i due scelti nomineranno il terzo. Ove fra questi non vi sarà accordo, il terzo arbitro sarà scelto dal presidente del Tribunale civile di Messina. Il lodo che presenteranno gli arbitri o l'arbitro sarà inappellabile.

Art. 31. Nell'appalto sarà ammessa la offerta del vigesimo in fra otto giorni dal primo deliberamento; su detta offerta si aprirà il nuovo incanto, che rimarrà definitivo.

Art. 32. La Camera non delibererà la restituzione della cauzione definitiva all'appaltatore se non dopo spirato il termine pel quale lo appalto è proceduto, adempite tutte le obbligazioni nascenti dal contratto e definite inappellabilmente tutte le quistioni in corso, sia in rapporto alla Camera, sia in rapporto ai contribuenti, fermo il disposto dell'art. 23, ed in tutti i casi di risoluzione di contratto, sarà proceduto a nuova aggiudicazione a carico dell'appaltatore, che decaderà immediatamente da ogni diritto, perderà il deposito dato in garanzia e risponderà delle spese e dei danni solidalmente al fideiussore.

Art. 33. Tutte le spese d'incanto, a cominciare dagli avvisi fino alla tassa di registro del relativo contratto e tutti gli atti correlativi compresa la copia esecutiva del contratto medesimo da rilasciarsi alla Camera, resteranno a carico dell'appaltatore.

Deliberato dalla Camera il 12 dicembre 1891 e 20 gennaio 1892.

Il Presidente
N. LOTETA.

Il Segretario
L. MAZZULLO.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Reggente il Ministero di Agricoltura, Industria, e Commercio
DI RUDINI'.

Il Numero **XLIV** *(Parte supplementare), della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la domanda del Comitato esecutivo costituitosi in Torino per la fondazione in quella città di un Ospedale da intitolarsi dal nome di S. A. R. il defunto Principe Amedeo, diretta ad ottenere il riconoscimento del Pio Istituto in Ente morale;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale di Torino in data 13 novembre 1891;

Visti gli atti dai quali risulta che il nuovo Istituto dispone di mezzi sufficienti ad assicurarne l'esistenza;

Viste le leggi 5 giugno 1850 n. 1037 e 17 luglio 1891 n. 6972;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'Ospedale Principe Amedeo, da erigersi in Torino, è riconosciuto in Ente morale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 febbraio 1892.

UMBERTO.

G. NICOTERA.

Visto, *Il Guardasigilli:* B. CHIMIRRI.

Relazione *del Ministro dell'Interno a* **S. M. il Re,** *in udienza del 14 febbraio 1892, per lo scioglimento del Consiglio comunale di Senerchia (Avellino).*

SIRE!

Un forte malcontento contro gli amministratori del comune di Senerchia determinò la popolazione a fare una dimostrazione ostile al Municipio, e fu necessario il sollecito intervento della forza pubblica per impedire disordini, e per sedare il tumulto.

Il Consiglio comunale per dare soddisfazione all'opinione pubblica, e per mettere in chiaro la propria responsabilità, chiese che fosse eseguita una inchiesta dall'autorità governativa, ed il prefetto d'Avellino si affrettò ad aderire. Se non che il fermento nel pubblico non diminuiva per questo, tanto che il sindaco e la maggior parte dei consiglieri rassegnarono le dimissioni dalla carica. Provvide il prefetto in via d'urgenza alla gestione del comune e sarebbe ora necessario indire le elezioni parziali per surrogare i dimissionari. Ma stante l'agitazione degli animi e la necessità di compiere una accurata inchiesta sull'andamento della passata amministrazione, sarebbe inopportuno fare attualmente appello agli elettori.

D'altra parte è bene che al corpo elettorale sia offerto il modo di provvedere completamente alla scelta di suoi rappresentanti, e ciò può solo farsi sciogliendo l'attuale Consiglio. In tal modo durante la provvisoria gestione del R. Commissario l'inchiesta potrà farsi più agevolmente e saranno messi in luce i bisogni del comune ed i provvedimenti che la nuova amministrazione dovrà adottare

Riconoscendo pertanto necessario sotto ogni aspetto accogliere la proposta del prefetto, mi onoro di sottoporre alla Augusta firma di V. M. l'unito decreto, che provvede allo scioglimento del Consiglio comunale di Senerchia.

Il Ministro
G. NICOTERA.

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno;

Visti gli articoli 268 e 269 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 10 febbraio 1889 n. 5921 (serie 3ª);

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Senerchia, in provincia di Avellino, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. Dottor Antonio Capararo è nominato commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 14 febbraio 1892.

UMBERTO.

G. Nicotera.

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il rapporto del Prefetto di Torino sulle condizioni della Congregazione di carità di S. Antonino di Susa, rimasta senza regolare amministrazione;

Udito il parere della Giunta provinciale amministrativa di Torino e del Consiglio di Stato;

Veduta la legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'Amministrazione della Congregazione di carità di S. Antonino di Susa è disciolta e la gestione temporanea di tale istituto è, a norma di legge, affidata a quella Giunta comunale.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 18 febbraio 1892.

UMBERTO.

G. Nicotera.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'articolo 9 delle disposizioni speciali per l'applicazione della tariffa dei dazi doganali, approvate col R. decreto del 17 novembre 1887 n. 5084 (serie 3ª);

Visto che fu presentato allo sdoganamento un prodotto conosciuto in commercio col nome di *Euphorine;*

Ritenuto che tale prodotto non è nominato nè in tariffa nè nel repertorio;

Considerato che l'*Euphorine,* sia per la sua chimica costituzione, sia per gli usi ai quali è destinato in medicina, ha la maggiore analogia con l'antipirina, che il repertorio della tariffa rimanda ad « Alcaloidi non nominati »;

Udito il Collegio consultivo dei periti;

Decreta:

Il prodotto denominato *Euphorine* è assimilato alla « antipirina » e deve essere classificato fra gli « Alcaloidi non nominati » (*Voce* n. 33 *b* della tariffa).

Roma, addì 20 febbraio 1892.

Pel Ministro
CASTORINA.

Direzione Generale del Debito Pubblico

Distinta delle 89 obbligazioni al portatore del Debito Anglo-Sardo create con Legge 26 giugno e R. Decreto 22 luglio 1851 (Elenco D, n. 3, Legge 4 agosto 1861) Prestito Hambro, ammortizzate al valore del corso in conto della quota di ammortamento del 2° semestre 1891 con decorrenza dal 1° dicembre 1891, i cui numeri si rendono di pubblica ragione.

							RENDITA		Capitale in lire italiane
							in lire sterline	in lire italiane	
Serie A	545	»	»	»	»	»			
N. 1 obbligazione della rendita di sterline L. 50.							50	1250	25000
Serie B	1429	1430	1551	1556	1573	1642			
	2002	2471	2600	»	»	»			
N. 9 obblig. della rendita di sterl. L. 25 caduna.							225	5625	112500
Serie C	3214	3228	3468	3832	4242	5342			
	5406	5407	5408	5409	5410	5412			
	5413	5414	5420	5421	5422	5423			
	5424	5425	5426	5427	5428	5431			
	5435	5436	5437	5438	5439	5513			
	7053	7217	7385	7938	7980	8517			
	8832	8833	9369	9846	10305	10499			
	10773	11106	»	»	»	»			
N. 44 obblig. della rendita di sterl. L. 5 caduna.							220	5500	110000
Serie D	12663	13161	13342	13353	13930	13931			
	14611	16004	16005	16006	16319	19930			
	19964	20466	21229	21230	21231	21237			
	21239	21240	21241	21242	25301	25302			
	25313	25314	25315	25316	25351	25828			
	26789	28026	28390	30671	35280	»			
N. 35 obblig. della rendita di sterl. L. 2 caduna.							70	1750	35000
Totale . . L.							565	14125	282500

Riepilogo.

Serie A	N. 1 obbligazione della rendita di L. 50 ciascuna	50	1250	25000
Id. B	» 9 obbligazioni » » » 25 »	225	5625	112500
Id. C	» 44 » » » » 5 »	220	5500	110000
Id. D	» 35 » » » » 2 »	70	1750	35000
	N. 89 Totale . . L.	565	14125	282500

Roma, li 4 febbraio 1892.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

Il Direttore Capo della 3ª Divisione
Ghironi.

V.° *per l'ufficio di Riscontro della Corte dei Conti*
Nini.

Titoli della già Società delle **Ferrovie del Monferrato** ***- il cui servizio, assunto dal Tesoro dello Stato, fu affidato alla Direzione generale del Debito Pubblico - sorteggiati nelle estrazioni seguite in Roma il 30 gennaio 1892.***

18ª Estrazione.

Numeri delle 35 azioni privilegiate del Tronco ferroviario *Cavallermaggiore Bra* emesse in dipendenza della legge 11 luglio 1852 n. 1407 e R. decreto 27 ottobre 1868 n. 2068 (parte supplementare).

IN ORDINE PROGRESSIVO

58	71	74	81	132
212	561	644	774	847
864	896	909	1271	1402
1443	1493	1514	1661	1676
1775	1813	1980	2022	2087
2114	2148	2227	2333	2357
2367	2373	2758	2842	2883.

La decorrenza dell'annualità sulle azioni estratte cessa dal giorno 1° gennaio 1892, ed il rimborso del capitale rappresentato dalle medesime di L. 500 caduna avrà luogo a cominciare dal 1° luglio 1892 contro restituzione dei titoli originali muniti di tutte le loro cedole, non scadute segnate coi numeri 20 a 92 per le annualità 1° gennaio 1893 a 1° gennaio 1965, mediante mandati che saranno emessi da questa Direzione generale in seguito a regolare domanda, in carta bollata, dei possessori dei titoli, pagabili presso la Cassa centrale del Debito Pubblico in Roma e presso le Tesoriere provinciali di Torino e Milano.

26ª Estrazione.

Numeri delle 114 obbligazioni sorteggiate della ferrovia *Cavallermaggiore Alessandria* emesse in virtù della legge 10 luglio 1862 n. 702 e R. decreto 11 gennaio 1863 n. 632 (parte supplementare).

IN ORDINE PROGRESSIVO

332	448	609	688	961
1189	1222	1380	2120	2139
2412	2760	2855	3029	3136
3148	3301	3749	3870	3909
4584	4810	4856	4876	4954
5123	5200	5580	5919	6426
6555	6588	6735	6387	6959
7112	7124	7304	7436	7623
7753	7758	7814	7879	8002
8053	8806	8855	10059	10300
10407	10654	11140	11362	11548
11894	12314	12451	12460	12552
13036	13065	13117	13421	13136
13616	13817	14116	14467	14624
14725	14783	14904	11908	15106
15240	15364	15476	15986	16152
16307	16899	17062	17165	17237
17428	17941	18024	18056	18264
18563	19143	19398	19676	19770
20375	20566	21464	21701	21797
21821	21848	21871	21989	22189
22207	22273	22414	22552	22631
22699	22900	23418	23711.	

Le obbligazioni estratte cessano dal fruttare interessi dal 1° luglio 1892, ed il rimborso del relativo capitale in L. 500 caduna incomincierà dal detto giorno, contro restituzione dei titoli originali muniti della cedola non matura al pagamento, segnata col n. 60 pel semestre 1° gennaio 1893 — *nello Stato*, presso la Cassa centrale del Debito Pubblico in Roma e presso le Tesorerie provinciali di Torino e Milano, mediante mandati che saranno emessi in seguito a regolare domanda, in carta bollata, dei possessori dei titoli — *all'estero*, presso la casa bancaria De Rothschild Fratelli a Parigi ed a Bruxelles.

Dal 1° luglio 1892 sarà pure provveduto dalla Direzione Generale del Debito Pubblico al 18° ammortamento delle azioni comuni infruttifere delle linee ferroviarie *Bra-Cantalupo* e *Castagnole-Mortara* autorizzate colle leggi 10 luglio 1862 n. 702 e 14 maggio 1865 n. 2279 ed emesse in seguito al R. decreto 27 ottobre 1868 n. 2068 (parte supplementare).

Le azioni da rimborsarsi pel loro capitale nominale di lire 500, sono in numero di 325, cioè quelle segnate coi nn. 3986 e 4310, giusta la relativa tabella d'ammortamento esistente a tergo dei titoli.

Le azioni divenute rimborsabili, qualora non siano presentate al rimborso entro il quinquennio decorrente dalla data dell'inserzione dei loro numeri nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, restano prescritte ed il relativo capitale è devoluto al Tesoro dello Stato, giusta l'articolo 53 degli statuti della Società anonima per le ferrovie del Monferrato, approvati coi Regii decreti 11 gennaio 1863 n. 632 e 27 ottobre 1868 n. 2068 (parte supplementare).

Numeri delle azioni privilegiate del tronco ferroviario *Cavallermaggiore Brà* sorteggiate in precedenti estrazioni e non ancora presentate al rimborso.

152 — 15ª estrazione del 28 gennaio 1889.
278 — id.
334 — id.
593 — 17ª estrazione del 30 gennaio 1891.

Roma, il 30 gennaio 1892.

Per il Direttore Generale
GHIRONI.

Per il Direttore Capo della 3ª Divisione
DARDANO.

Visto:
Per l'Ufficio di riscontro della Corte dei conti
BORGIOTTI.

AVVERTENZA.

(*Art. 194 del Regolamento annesso al R. Decreto 8 ottobre 1870, n. 5942*).

I possessori delle Obbligazioni o delle Cartelle dei debiti, che sono in corso d'estinzione per via di periodiche estrazioni a sorte, sono tenuti, prima dell'esibizione delle cedole in occasione dei pagamenti semestrali, a riscontrare le tabelle d'estrazione che trovansi affisse nell'Ufficio del Cassiere del Debito pubblico e negli Uffizi dei Tesorieri o degli altri Contabili incaricati del pagamento semestrale, onde accertarsi se i numeri d'iscrizione delle relative Obbligazioni o Cartelle non vi si trovino compresi.

In difetto di tale riscontro non si ha diritto a far reclamo alcuno, qualora il Cassiere o il Tesoriere paghi l'importare delle cedole esibite, la cui somma debba, come è disposto dall'articolo 211, essere ritenuta sul capitale dell'Obbligazione o della Cartella divenuta infruttifera immediatamente dopo l'estrazione, o a principiare dal semestre successivo.

DISTINTA delle 347 Obbligazioni e delle 43 frazioni di Obbligazioni del prestito 11 aprile 1866 (Blount) ammortizzate al valore del corso durante l'anno 1891, i cui numeri si rendono di pubblica ragione.

906	3449	3450	7032	7168
7170	7173	8933	9758	9759
9760	9761	9762	9763	9860
11048	11049	11176	11425	12869
13627	14431	14509	14510	15065
16854	17026	17027	17186	17187
17188	17837	18298	20133	20595
20756	21981	22327	22328	22329
22802	23805	24854	24855	25276

25405 25406 25942 26004 26425
26426 26949 27090 27572 27574
27582 27968 28025 28026 28335
30516 31077 31078 31889 32905
32906 32907 32908 32909 32910
32914 32916 32917 32918 32919
32920 32921 32922 32923 32924
32925 32926 32927 32929 34010
34011 34629 34630 34674 34675
34752 34753 34754 35944 36385
36386 36387 36388 36389 36390
36394 36399 41693 41694 41889
42063 42086 43038 43291 43304
43305 43552 43794 45447 46385
46509 46967 47343 47965 48899
49072 49320 49584 52640 53610
53611 53612 53613 53710 53711
55085 55086 55240 55538 56647
56648 56680 56681 56960 57334
58512 58513 58514 58515 58516
58517 58931 60895 64736 64969
64970 64971 64972 64973 64974
64975 64976 64977 64978 64979
64980 64981 64994 64995 64996
64997 64998 64999 65000 65108
70153 70154 70415 71593 71609
71610 71617 71618 73294 73295
73337 73776 73782 73783 73784
74216 74433 74631 74874 75303
75949 75950 75951 75952 77532
78051 78674 79274 79596 79597
79598 79599 79600 79601 79602
79603 79604 79605 81046 81460
81511 81512 83774 83775 83776
83777 84252 84374 84375 84376
84378 84379 84380 84381 84383
84384 84385 84386 84819 84820
85909 85935 85936 86319 86402
86610 86770 86783 87037 87038
87039 87040 87314 88243 88614
88615 88689 88690 88691 88849
88851 88852 89322 90118 93538
93539 93540 93541 93542 98453
98454 98455 98456 98457 98458
98459 98460 98461 99348 99349
99418 99742 99983 101722 102950
102951 104385 104659 104686 105665
105666 106324 106325 106326 106327
106328 106329 106330 106331 106332
106333 106334 106335 106336 106337
106338 106339 106496 107290 107291
107292 107293 107294 107295 107296
107297 107298 107299 107569 107570
107571 107572 107573 107579 107580
107581 107583 107594 107595 108138
109427 109428 109429 109430 109431
109432 109433 109434 110022 110042
110438 110439 110851 111836 111837
111838 111839 111849 111872 111873
114824 116085 116086 116087 116088
116089 116090.

Frazione **A.**

93945 94208 96518 96519 97000
97447.

Frazione **B.**

92352 92400 92408 92409 95054
95055 95056 95059 97100 97222
97224 97414 97420 97760 97791
97831.

Frazione **C.**

92229 94050 94051 94052 94053
95103 95104 95105 95106 96395
96397 96398 96399 96400 96401
96402 96403.

Frazione **D.**

92359 92360 92361 92362

RIASSUNTO.

Obbligazioni . . . . . da L. 500 - caduna N. 347
Frezioni di Obbligazioni da » 125 - caduna » 43

Totale dei titoli . . . N. 390

Capitale nominale delle Obbligazioni L. 173,500 - rendita L. 8,675 »
Id. delle fraz. di Obbl. » 5,375 - rendita » 268 75

Totale L. 178,875 L. 8,943 75

Roma, 15 gennaio 1892.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

Il Direttore Capo della 3ª Divisione
GHIRONI.

Visto, *Per l'ufficio di riscontro della Corte dei conti*
LERIS.

Rettifica d'intestazione (1ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 per 0[0 N. 743636 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per L. 90, al nome di Campagnoli Domenico, Maria, *Augusto* e Paolo di Natale, minori sotto la patria potestà del detto loro genitore, domiciliati in Roma, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Campagnoli Domenico, Maria, *Augusta* e Paolo di Natale minori..... ecc., veri proprietari della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 21 febbraio 1892.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

Rettifica d'intestazione (1ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del Consolidato 5 0[0, cioè:

1° N. 512799 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale (corrispondente al N. 117499 della soppressa Direzione di Torino), per lire 260:

2° N. 526689 (corrispondente al N. 131389 della soppressa Direzione di Torino), per lire 10, intestate a Campodonico Vincenzo ed *Eugenio* di Stefano, minori, sotto l'amministrazione del padre, domiciliati in Chiavari, furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi a Campodonico Vincenzo ed *Agostino-Eugenio* di Stefano, minori. . . . . ecc. . . . . veri proprietari delle rendite stesse.

A termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 21 febbraio 1892.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

BOLLETTINO METEORICO

DELL' UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA E GEODINAMICA

Roma, 22 febbraio 1892.

STAZIONI	STATO DEL CIELO 8 ant.	STATO DEL MARE 8 ant.	TEMPERATURA Massima	
			Massima	Minima
			nelle 24 ore precedenti	
Belluno	coperto	—	7 4	2 8
Domodossola	nevica	—	10 0	0 0
Milano	piovoso	—	6 6	2 6
Verona	piovoso	—	10 4	6 5
Venezia	nebbioso	calmo	11 0	5 4
Torino	piovoso	—	5 3	4 4
Alessandria	piovoso	—	6 3	0 6
Parma	nebbioso	—	4 4	2 7
Modena	coperto	—	6 9	4 0
Genova	piovoso	agitato	13 2	8 6
Forlì	nebbioso	—	8 4	4 0
Pesaro	coperto	calmo	15 2	6 3
Porto Maurizio	piovoso	agitato	16 0	8 5
Firenze	coperto	—	17 2	9 4
Urbino	coperto	—	11 8	4 5
Ancona	nebbioso	calmo	8 8	6 0
Livorno	coperto	calmo	15 3	9 0
Perugia	3[4 coperto	—	16 3	8 4
Camerino	coperto	—	12 1	7 1
Chieti	nebbioso	—	13 4	0 8
Aquila	1[2 coperto	—	16 3	4 0
Roma	q. coperto	—	18 4	7 9
Agnone	sereno	—	16 3	6 0
Foggia	coperto	—	16 9	5 0
Bari	1[2 coperto	calmo	19 0	9 3
Napoli	sereno	calmo	16 0	11 4
Potenza	sereno	—	14 7	4 8
Lecce	sereno	—	19 0	8 5
Cosenza	sereno	—	19 4	4 6
Cagliari	coperto	mosso	19 0	4 0
Reggio Calabria	1[4 coperto	mosso	17 8	13 0
Palermo	nebbioso	mosso	21 7	6 1
Catania	1[4 coperto	legg. mosso	16 3	12 9
Caltanissetta	coperto	—	14 4	8 0
Siracusa	1[2 coperto	mosso	15 6	13 2

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

fatte nel R. Osservatorio del Collegio Romano

Il dì 22 febbraio 1892

Il barometro è ridotto al zero. L'altezza della stazione è di metri 49,6.

Barometro a mezzodì . . . . . = 760,2
Umidità relativa a mezzodì . . . . . = 66
Vento a mezzodì . . . . . . Sud calmo.
Cielo . . . . coperto.
Termometro centigrado { Massimo = 17°,0. Minimo = 7°,9.
Pioggia in 24 ore: — —

Li 22 febbraio 1892.

In Europa depressione al Nordovest, estendentesi alla Francia ed al Mediterraneo occidentale, pressione elevatissima sulla Russia centrale. Valentia 738; Brest 747; Zurigo 755; Mosca 786.

In Italia nelle 24 ore: barometro leggermente disceso, pioggie al Nord, nebbie in molte stazioni continentali; venti meridionali generalmente deboli; temperatura sempre mite.

Stamane: cielo coperto piovoso o nebbioso al Nord; sereno al Sud del continente; venti deboli a freschi del secondo quadrante; barometro a 757 mill. in Sardegna, a 760 a Palermo, Roma, Milano, a 763 mill. a Lecce.

Mare agitato a Genova, mosso lungo la costa dell'alto Tirreno e Sicilia.

Probabilità: venti deboli a freschi meridionali; cielo nuvoloso o nebbioso sull'Italia superiore, caliginoso o sereno al Sud; temperatura sempre mite.

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DEL REGNO

RESOCONTO SOMMARIO — Lunedì 22 febbraio 1892.

Presidenza del presidente FARINI

La seduta è aperta alle ore 2,25.

CENCELLI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta di ieri, che è approvato.

Si legge un elenco di omaggi.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE, ordina l'appello nominale per la votazione a scrutinio segreto dei progetti di legge discussi nelle precedenti sedute.

CORSI L., segretario, procede all'appello nominale.

(Le urne rimangono aperte).

Discussione del progetto di legge: « Sull' esercizio dei telefoni » (N. 120).

PRESIDENTE, chiede al ministro dei lavori pubblici se consenta che la discussione si apra sul disegno di legge dell'Ufficio centrale.

BRANCA, ministro dei lavori pubblici, consente.

CORSI L., dà lettura del progetto di legge.

Gli articoli 1 e 2 sono approvati senza discussione.

LOVERA, sull'art. 3 vorrebbe che la legge stabilisse l'obbligo di un servizio cumulativo fra le diverse società concessionarie dello stesso comune; ciò analogamente a quanto dispone l'art. 13.

SARACCO, relatore, crede che la giusta osservazione del senatore Lovera potrà essere soddisfatta nel regolamento.

BRANCA, ministro dei lavori pubblici, chiarisce l'obbietto cui mira l'art. 3 molto opportunamente modificato dall'Ufficio centrale. Si associa alle idee svolte dal relatore.

Studierà l'argomento, e vedrà di trovare caso per caso le acconcie soluzioni.

LOVERA ringrazia soddisfatto.

L'art. 3 è approvato.

Senza discussione si approva l'art. 4.

BRANCA, ministro dei lavori pubblici, prega l'ufficio centrale a consentire che per eliminare dei dubbi, il terzo comma dell'art. 5 diventi il penultimo capoverso dell'art. 6.

Il terzo comma dell'art. 5 è così concepito:

« Il proprietario ha sempre facoltà di fare nel fondo suo qualunque innovazione, ancorchè questa importi la rimozione, o il diverso collocamento dei fili telefonici, nè per questo è tenuto ad alcuna indennità ».

SARACCO, relatore, consente nella proposta del ministro.

L'art. 5 è approvato coll'emendamento proposto.

L'art. 6 è approvato coll'aggiunta dell'inciso che costituiva il terzo comma dell'art. 5, che diventa il penultimo capoverso di esso articolo 6, e con un emendamento di forma al primo comma che risulta del seguente tenore:

Art. 6, 1° comma:

La domanda sarà rivolta direttamente al prefetto ed accompagnata da un piano descrittivo dei luoghi e delle opere da eseguirsi insieme all'offerta dell'indennità, quando questa sia dovuta.

Senza discussione si approvano gli articoli 7 e 24 ultimo del progetto che si voterà domani a scrutinio segreto.

Discussione del progetto di legge: « Convenzione con le società esercenti le strade ferrate per il servizio di navigazione fra Reggio e Messina in corrispondenza coi treni ferroviari » (N. 135).

CORSI L., segretario, dà lettura del disegno di legge.

PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

MAJORANA-CALATABIANO, relatore, osserva, che l'Ufficio centrale accetta che i piroscafi debbano compiere la traversata in tempo non maggiore di 40 minuti come dispone l'art. 20.

Ad evitare controversie, è bene che il Governo si assicuri che la velocità potenziale media dei piroscafi non scenda sotto le 13 miglia all'ora. Così sarà conseguito l'effetto del minor tempo della traversata, in modo costante, e senza sforzi od artifici.

Fa notare che nel capoverso dell'art. 5 si parla di una tassa fissa di carico, scarico e trasbordo: avverte che è di tutta evidenza che non sia il caso di parlare anche del diritto fisso stabilito dalle tariffe convenzionali: a ciò si deve provvedere con una esclusione formale dalla convenzione.

Circa la tassa fissa di carico, scarico e trasbordo e sui piroscafi e pontoni, esprime la fiducia che tale tassa possa essere ristretta senza grandi sforzi e con utilità della stessa Società ai minimi termini.

Quanto all'art. 7 dimostra che giova sia in esso chiarito che i trasporti in servizio locale tra Reggio e Messina, e viceversa, computabili « in base alla percorrenza di 15 chilometri », non debbano comprendere l'aggiunta della percorrenza, voluta dall'art. 5, dalle singole stazioni ferroviarie misurata sin dall'estremo limite dei pontili. Chè, se la comprendessero, si sarebbe richiamato l'art. 5.

Sull'art. 8 che attribuisce alla Società una somma annua di lire 110,000, e la metà di tutti i trasporti di persone e di cose attraverso lo Stretto, fatti col materiale galleggiante adibito al servizio stesso e l'altra metà devolve allo Stato, osserva che sembra chiarissimo, e risulta da tutti i documenti che riguardano le trattative, che la metà da attribuire alla Società, non è limitata al prodotto del servizio fatto col materiale galleggiante, ma fatto ben pure col materiale navigante; e altrettanto è a dire della metà dovuta allo Stato. Su tale punto però confida che il Governo userà della latitudine che gli lascia la legge, per giovarsene al miglioramento dei patti della parte più speciale, e in ispecie in ordine al capoverso dell'art. 5.

Prega il Governo di fornire confortanti dichiarazioni circa le formalità doganali in vigore per gli arrivi e le partenze da Reggio a Messina.

A nome dell'Ufficio centrale propone il seguente ordine del giorno:

« Il Senato confida che il Governo del Re elimini pel traffico della Sicilia col Continente, in servizio cumulativo per lo Stretto, le formalità e visite preventive sulle merci e i bagagli ed eserciti il diritto di visita ove sorga fondato sospetto di contrabbando. »

BRANCA ministro dei lavori pubblici, osserva circa l'art. 2 che la media della traversata deve compiersi in meno di 40 minuti che è un termine massimo.

Circa la tariffa contemplata dall'art. 5 assicura che nello stipulare la convenzione, il Governo curerà che la tariffa sia molto bassa affinchè il commercio possa svilupparsi.

Rispetto al riparto dei prodotti, consente nelle osservazioni fatte dal relatore.

Spiega come la dogana viva delle sue tradizioni e come non manchino motivi per giustificare quelli che possono chiamarsi scrupoli doganali nelle visite agli arrivi a Reggio e Messina.

Il Governo farà di tutto per facilitare il diritto di visita.

Accetta di buon grado l'ordine del giorno dell'Ufficio centrale e si augura che si possa disciplinare, a suo tempo, la materia per legge senza danno dell'erario e con vantaggio del traffico.

MAJORANA-CALATABIANO, relatore, ringrazia il ministro e insiste nel porre in rilievo l'urgenza di provvedere all'eccessivo rigore delle discipline doganali e di eliminare dalla convenzione i dubbi accennati nella relazione.

BRANCA, ministro dei lavori pubblici, assicura che nei limiti del possibile si augura di poter appagare i voti espressi dal relatore.

PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale.

Il senato approva successivamente l'ordine del giorno dell'Ufficio centrale e i primi sette articoli del progetto di legge.

BACCELLI osserva che gli sembra inutile o almeno eccessivo il sussidio di L 110,000 che per l'articolo 8 lo Stato attribuisce alla società.

BRANCA, ministro dei lavori pubblici, giustifica la necessità del sussidio e il suo ammontare.

BACCELLI insiste nelle sue osservazioni; le 110,000 lire gli paiono soverchie.

SPROVIERI sostiene che la legge è utilissima e tornerà di grande utilità a nobilissime provincie d'Italia.

BRANCA, ministro dei lavori pubblici, ripete che il sussidio è indispensabile.

L'art. 8 è approvato.

Senza discussione si approvano i rimanenti articoli del progetto che si voterà domani a scrutinio segreto.

MAJORANA-CALATABIANO, relatore propone il rinvio al ministro di due petizioni relative al progetto.

Discussione del progetto di legge: « Autorizzazione alle provincie di Aquila, Bergamo ed altre dieci di eccedere con la sovrimposta ai tributi diretti per l'anno 1892 il rispettivo limite medio del triennio 1884-85-86 » (160).

PRESIDENTE, avverte che il ministro degli interni ha delegato a rappresentarlo nella discussione il ministro dei lavori pubblici.

Senza discussione si rinvia l'articolo unico del disegno di legge allo scrutinio segreto.

Approvazione del progetto di legge: « Abolizione delle servitù di legnatico nel territorio di Tatti (Massa Marittima) » (N. 184).

PRESIDENTE avverte che il presidente del Consiglio, reggente il Ministero d'agricoltura, ha delegato a rappresentarlo per la discussione, il sottosegretario di Stato pel Ministero d'agricoltura.

MANFRIN, ff. di relatore, dimostra l'importanza di questo disegno di legge e ne raccomanda l'approvazione al Senato.

Si approvano i singoli articoli del progetto di legge che si voterà domani a scrutinio segreto.

Discussione del progetto di legge: « Vendita ai comuni di Cornuda, Cessalto e Chiarano dei boschi Fagarè, Olmè e San Marco di Campagna in provincia di Treviso ». (N. 130)

DI PRAMPERO, relatore, prega il Governo a voler accettare il seguente ordine del giorno:

« Il Senato interessa il ministro delle finanze a porsi d'accordo con quello di agricoltura, industria e commercio, perchè prima che i contratti divengano definitivi si compiano le pratiche prescritte dagli articoli 2 e 7 della vigente legge forestale per il vincolo dei boschi e si riempia la lacuna esistente nel regolamento forestale di Treviso che non contempla il vincolo d'igiene ».

BRANCA, ministro dei lavori pubblici, accetta, a nome del Governo, l'ordine del giorno, salve le prescrizioni e i procedimenti stabiliti dalle vigenti norme forestali.

DI PRAMPERO, relatore, ringrazia il ministro.

Il Senato approva l'ordine del giorno proposto dall'ufficio centrale.

Si rinvia allo scrutinio segreto l'articolo unico del disegno di legge.

Inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE avverte che, essendo ammalato il senatore Pierantoni, la discussione del progetto « Provvedimenti per gli infortuni nel lavoro » precederà quella del progetto « Legge consolare ».

Risultato di votazioni.

PRESIDENTE proclama il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti progetti di legge:

Organici, stipendi e tasse per gli istituti d'istruzione secondaria classica:

Votanti 99
Voti favorevoli . . . 85
Voti contrari 13
Astenuti 1

(Il Senato approva).

Modificazioni alla legge sulla costruzione e sistemazione delle strade comunali obbligatorie:

Votanti 99
Voti favorevoli . . . 87
Voti contrari 11
Astenuti 1

(Il Senato approva).

Dichiarazione di pubblica utilità delle opere di prosciugamento della ripa sinistra del fiume Ticino, con facoltà al comune di Sesto Calende d'imporre un contributo alle proprietà fronteggianti:

Votanti 99
Voti favorevoli . . . 91
Voti contrari 7
Astenuti 1

(Il Senato approva).

Modificazione alla legge sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità:

Votanti 99
Voti favorevoli . . . 86
Voti contrari. . . . 12
Astenuti 1

(Il Senato approva).

(La seduta è sciolta (ore 5.35).

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO — Lunedì 22 febbraio 1892.

Presidenza del presidente BIANCHERI.

La seduta comincia alle 2,20.

D'AYALA-VALVA, segretario, legge il processo verbale della seduta di sabato, che è approvato.

PRESIDENTE comunica una lettera del ministro dell'interno che partecipa la morte del commendatore Emilio Broglio. Ne ricorda i meriti civili e patriottici e l'opera da lui prestata nei Consigli della Corona.

La Presidenza si farà rappresentare ai funerali di Emilio Broglio.

BONGHI si associa.

NICOTERA, ministro dell'interno, si associa a nome del Governo, che ha deliberato che i funerali di Emilio Broglio siano fatti a spese dello Stato.

PRESIDENTE, comunica un telegramma della famiglia Perez che ringrazia la Camera per la commemorazione del senatore Paolo Francesco Perez.

Svolgimento d'interrogazioni.

NICOTERA, ministro dell'interno, rispondendo all'interrogazione del deputato Mussi « in merito alle dimostrazioni dei disoccupati di Milano, agli incidenti cui diedero luogo e ai provvedimenti del caso, » dichiara che ritiene superfluo rispondere alla prima parte, perchè già su di essa si è pronunciata l'autorità giudiziaria.

Spera che dopo le misure prese altri disordini non si verificheranno.

Quanto alla seconda parte enumera i provvedimenti presi dall'autorità municipale di Milano, d'accordo colla Prefettura per dar lavoro ai disoccupati.

Altri lavori già si stanno preparando; il Governo si è attivamente occupato della cosa, e spera che per un certo tempo agli operai di Milano non farà difetto il lavoro.

Spera che il deputato Mussi si dichiarerà soddisfatto della sua risposta; se no, aspetta di sapere da lui che cosa di più doveva e poteva fare il Governo.

MUSSI deve fare le riserve necessarie su tutti quegli atti dell'autorità politica di Milano che possono parere offensivi della libertà e della giustizia.

Non crede sufficienti i provvedimenti accennati dal ministro a sanare la piaga della disoccupazione a Milano.

Accenna a lavori utilissimi per la città di Milano che ora si potrebbe intraprendere, e pei quali si potrebbero trovare i mezzi finanziari con qualche opportuna combinazione nella città stessa.

NICOTERA, ministro dell'interno, dichiara di essersi adoperato attivamente per provvedere alla erezione di un palazzo postale e di una nuova stazione ferroviaria a Milano, e di avere trovato ottime disposizioni da parte della Cassa di risparmio di Milano; ma di avere incontrato difficoltà che l'onor. Mussi non ignora. Prega quindi l'onorevole Mussi di unirsi a lui per rimuovere quelle difficoltà.

MUSSI prende atto delle dichiarazioni dell'onorevole ministro.

NICOTERA, ministro dell'interno, rispondendo ad una interrogazione dei deputati Gianturco e Torraca « sui gravi disordini avvenuti nel comune di Forenza » si limita a dichiarare che, nella ribellione manifestatasi in quel comune per l'attuazione della tassa di focatico, fu ucciso un carabiniere ed altri agenti della forza pubblica rimasero feriti, mentre non lo fu nessuno dei ribelli.

Prega poi gli interroganti di riserbarsi ogni apprezzamento sulle cause di quella ribellione, pendendo un processo; ed assicurando che egli ha fatto indagini sul contegno dell'autorità locali.

GIANTURCO loda ed ammira il contegno tenuto dalla forza pubblica in Forenza e richiama l'attenzione del ministro e della Camera sulla responsabilità degli amministratori di quel comune e sul sistema tributario locale.

NICOTERA, ministro dell'interno, conviene che alcuni comuni sono male amministrati e perciò nel disegno di legge che ha presentato per modificare la legge comunale e provinciale ha incluso anche una disposizione sulla responsabilità degli amministratori e spera che il Parlamento vorrà sollecitamente approvarla.

Propone che le interrogazioni del deputato Imbriani, assente per ragione di salute, vengano inscritte nell'ordine del giorno di lunedì prossimo.

(Così rimane stabilito).

Presentazione di un disegno di legge e di una relazione.

NICOTERA, ministro dell'interno, presenta un disegno di legge sugli alienati e sui manicomii e chiede che sia dichiarato urgente.

(L'urgenza è ammessa).

TAJANI presenta la relazione sul disegno di legge relativo alla competenza dei conciliatori.

Svolgimento d'interpellanze.

PRESIDENTE apre la discussione sul gruppo delle interpellanze che si riferiscono ai lavori del nuovo catasto.

COLAJANNI dà ragione della sua interpellanza « sui criterii che si seguono nella formazione del catasto. »

Dopo aver premesso che non sono attendibili le previsioni che furono fatte quando si presentò la legge 1° marzo 1886, per quanto concerne sia il tempo che la spesa occorrente per il nuovo catasto (che per compierlo occorreranno probabilmente 40 anni, invece dei 25 ritenuti allora sufficienti, ed oltre 250 milioni in luogo dei 60 preventivati) domanda se convenga perseverare in un'opera sì lunga e sì costosa con un metodo che non raggiunge nemmeno lo scopo, di ottenere un libro fondiario il quale assicuri alla terra il credito e la rapida sua trasmissione.

Dimostra come in tutti i paesi civili si introduca ormai un sistema di catasto produttivo di effetti giuridici. E come un buon catasto assicurerebbe che nessun terreno possa sfuggire alla catastazione e renderebbe quindi possibile l'esonerazione delle piccole proprietà dall'imposta fondiaria. Esso renderebbe anche possibile quell'imposta metrica che darebbe alla coltura molti terreni oggi abbandonati.

Desumendolo dall'ultima revisione dell'imposta sui fabbricati e dalle risultanze dei registri ipotecarii, esprime il concetto che sia soltanto apparente la sperequazione che ha determinata la legge sul riordinamento dell'imposta fondiaria.

Quella legge poi ha, secondo l'oratore, commesso l'ingiustizia di anticipare i beneficii del nuovo censimento alle Provincie che erano in grado di anticipare metà della spesa.

Ai vizi intrinseci della legge altri ne aggiunse la esecuzione della legge stessa; si da elevare proteste da ogni parte. Censura quindi molte disposizioni del regolamento fatto per l'attuazione di quella legge.

Lamenta anche la scelta del personale, per gran parte inidoneo, e la inutilità della spesa che si fa per la Giunta superiore del catasto e per gli uffici catastali che non hanno ancor dato mano ai lavori; mentre questi avrebbero dovuto iniziarsi contemporaneamente in tutto il Regno; ed ancora che si proceda nei diversi compartimenti con criterii e sistemi tecnici diversi.

Secondo l'intendimento del legislatore poi il nuovo catasto doveva essere preordinato al fine di rendere il catasto medesimo suscettibile di effetti giuridici; ma si sono trascurate tutte le operazioni destinate a raggiungere quel fine. Anzi, in avviso dell'oratore, si trascurano anche quelle norme che dovrebbero assicurare la conservazione delle mappe.

Ritiene poi un grave errore l'aggiornamento di vecchie mappe che nell'opinione dei più sono ritenute inservibili.

Considera quindi dovere supremo del Parlamento di prendere in serio esame il problema per non trovarsi poi, quando ogni rimedio tornerebbe vano, innanzi ad un'opera lunga e dispendiosa perfettamente inutile. (Approvazioni all'estrema sinistra).

FAGIUOLI, anche a nome dei deputati Guglielmi, Danieli e Levi, svolge la sua interpellanza diretta a « sapere se le economie introdotte nel fondo assegnato ai lavori del nuovo catasto potranno ritardare il compimento delle operazioni anche nelle Provincie che hanno domandato e convenuto l'acceleramento. »

Esordisce coll'osservare che il discorso dell'onorevole Colajanni fu rivolto in gran parte contro la legge; mentre l'oratore intende che la legge sia eseguita appunto perchè legge; salvo a togliere o correggere i vizi e gli errori che per avventura occorressero nella esecuzione della legge stessa.

Mostra come le Provincie che hanno chiesto l'acceleramento del catasto ed hanno fatto sacrificii gravi per ottenerlo non possono ora veder ritardate le operazioni catastali ed abbiano diritto di pretendere che gli obblighi contrattualmente assunti dal Governo verso di esse siano adempiuti (Bene! Bravo!)

SUARDI G., anche a nome del deputato Roncalli, interpella il ministro « per sapere se la riduzione di fondi pei lavori catastali ritarderà le operazioni nelle Provincie che, avendo convenuto l'acceleramento, accettarono recentemente prolungamento di tempo e relativo aumento di anticipazioni pel compimento delle operazioni medesime. »

Desidera che il ministro lo assicuri che gl'impegni assunti dal Governo verranno mantenuti; considerando che molte Provincie attendono dal riordinamento dell'imposta fondiaria qualche miglioramento dell'industria agricola.

Quello che importa a molte provincie è che la legge del 1886 sia scrupolosamente eseguita.

Spera che il ministro toglierà ogni dubbio in proposito, giacchè altrimenti si farebbe strada nelle popolazioni la persuasione che le leggi, che portano aggravi sono sempre eseguite, mentre quelle che portano vantaggi alle popolazioni cadono spesso nel dimenticatoio.

Aspetta dall'onorevole Colombo, che ha mostrato di tenere a cuore gl'interessi delle classi agricole, dichiarazioni soddisfacenti. (Vive approvazioni a destra).

ARTOM DI SANT'AGNESE svolge la seguente interpellanza al ministro delle finanze:

« Se, date le ragioni che impongono una diminuzione di spese per il catasto, e quelle che consigliano a non ritardare i lavori, non creda il Governo opportuno e savio di applicare ad essi degli ufficiali del Genio civile, che possono ritenersi eccedere i bisogni attuali del servizio delle opere pubbliche ».

Raccomanda i criteri della scelta degli individui, che devono essere dedicati al nuovo ufficio ed aspetta risposte sodisfacenti dal ministro.

LUZZATTI IPPOLITO svolge la seguente interpellanza ai ministri di grazia e giustizia e delle finanze « intorno agli intendimenti del Governo riguardo all'adempimento di quanto è prescritto dall'articolo 8 della legge 1° marzo 1886, sulla determinazione degli effetti giuridici del catasto ».

Non crede che si possa ancora discutere la possibilità di applicare la legge del 1° marzo 1886; è questa una legge dello Stato e non si può non applicare.

Dimostra come non sia stato unico scopo di quella legge la perequazione fondiaria.

Studia la questione degli scopi giuridici del catasto, ne fa rilevare le difficoltà e ricorda come nella legge attuale ci sieno delle disposizioni, che tendono appunto ad assicurare gli effetti giuridici del catasto.

A ciò tendono le delimitazioni, che costano tante cure e tanto spese, e che, pur troppo, con l'applicazione che si fa della legge, non serviranno a nulla.

Difatti non si prendono le necessarie precauzioni perchè colui, che è indicato come possessore della parcella nelle operazioni catastali, sia il vero proprietario e soprattutto non si tiene conto delle difficoltà, che si presenteranno a catasto finito quando i proprietari saranno cambiati.

Rettifica quanto ha detto l'onorevole Colajanni sulla spesa totale, che costerà il catasto, esso allo Stato costerà poco più di 186 milioni.

Intanto è necessario affrettare e modificare i lavori in modo che possano presto risentirsi i beneficii degli effetti giuridici del catasto. Senza di essi è impossibile che il credito fondiario acquisti quello sviluppo, che è desiderabile.

Spera dunque che il Governo vorrà presto presentare provvedimenti legislativi per attuare gli effetti giuridici del catasto. (Approvazioni).

FONSIGLIONI svolge la seguente interpellanza sottoscritta anche dagli onorevoli Castoldi, Cocco-Ortu e Solinas.

« I sottoscritti chiedono d'interpellare l'onorevole ministro delle finanze sulla riduzione del fondo assegnato ai lavori catastali e sulle conseguenze di siffatto provvedimento ».

Dimostra come il ritardo dei lavori catastali sia più che altrove dannoso in Sardegna, dove le imposte sono schiaccianti e la proprietà troppo suddivisa ed incerta e quindi mal sicuri i trasferimenti della stessa.

Inoltre ritardando i lavori posteriori si perderebbero le spese già compiute, la quota di spesa già assegnata alla Sardegna è così esigua, che non ammette ulteriori riduzioni.

Comprende la necessità delle economie, però tutto deve avere un limite e sarebbe dannosissimo eseguire economie su questo riguardo in Sardegna.

COLOMBO, ministro delle finanze. Esordisce col dire che l'onorevole Colajanni ha fatto una carica a fondo contro la legge del 1° marzo 1886, egli ha detto che quella legge non poteva raggiungere gli effetti, che si proponeva, la perequazione fra le diverse regioni e la probatorietà del catasto nei suoi effetti giuridici.

Non si occuperà l'oratore di queste questioni, perchè la legge ci è, e non è per ora il caso di discuterla o di mutarla.

L'onorevole Colajanni ha fatto poi diversi appunti alla Giunta superiore del catasto, che ha giudicato superflua ed in qualche caso anche dannosa.

Or, quando si organizzò il catasto, fu necessario creare un organo centrale, che dirigesse tutti i lavori delle singole regioni e dasse loro uniformità e coordinazione.

La Giunta centrale ha stabilito i principii generali con cui si deve fare il rilevamento dei terreni, però poi caso per caso, nei particolari,

ogni ingegnere usa quel metodo di rilevamento, che crede più adatto al terreno.

Le operazioni catastali costeranno su per giù la cifra, che fu enunciata dall'onorevole Luzzati Ippolito; a misura che il personale prende pratica maggiore la spesa proporzionale per ogni ettaro di terreno catastato diminuisce.

Quanto al tempo in cui il catasto sarà compito l'oratore crede che non arriverà a raggiungere i 40 anni indicati dall'onorevole Colajanni.

Probabilmente tutto il lavoro del catasto sarà compito in 20 o 25 anni.

Risponde poi all'obiezione dell'onorevole Colajanni, il quale ha creduto impossibile quella simultaneità dei lavori stabiliti nel 1886. Difatti è vero che la difficoltà dei lavori varia da Provincia a Provincia, ma anche l'intensità dei lavori varia nella stessa proporzione.

Dimostra con quali criteri siasi proceduto ad un riparto di fondi in modo da poter ottenere delle riduzioni di spesa senza turbare il risultato complessivo delle operazioni.

Quanto alle Provincie, che hanno chiesto l'acceleramento, se anche in questi esercizi i lavori venissero ad essere alquanto rallentati, però passato questo momento, in cui il pensiero prevalente del Governo deve essere quello delle economie, si solleciteranno maggiormente i lavori stessi affinchè le Provincie, che richiesero l'acceleramento, possano avere il nuovo catasto finito pel tempo prefisso.

Quanto agli altri compartimenti non crede giovevole nè all'economia nè al procedimento dei lavori l'operare in ogni punto contemporaneamente.

Ritiene però opportuno procedere alle operazioni successivamente nei vari compartimenti concentrando, e quindi meglio utilizzando il personale e la spesa.

A questo sistema il ministro si conformerà; ed è convinto che, con minore spesa l'andamento complessivo dei lavori ne sarà avvantaggiato.

Assicura l'onorevole Brunicardi, il quale accennò al congedo di circa quattrocento impiegati e di oltre seicento operai, che si congederanno al più sessanta operai; po'chè si provvederà principalmente col lasciare scoperti i posti che si faranno naturalmente vacanti.

L'oratore ha anche provveduto per utilizzare, ove il personale speciale sia deficiente, i funzionari del Genio civile.

Basta la questione del catasto probatorio, accennata dall'onorevole Colajanni e ampiamente svolta dall'onorevole Luzzatti.

La Giunta superiore del catasto si é occupata della questione di dare effetto probatorio al catasto pei singoli Comuni a partire dal giorno, in cui il classamento sia terminato.

Ed ha proposto un sistema per raggiungere questo fine giustamente propugnato dall'onorevole Luzzatti.

Provvedendo a questo proposito, si curerà anche a ovviare gl'inconvenienti accennati dall'onorevole Colajanni in ordine alla conservazione del catasto.

Finalmente assicura l'onorevole Colajanni che il modo come procedono le nostre operazioni catastali è degno di molta lode, ed infatti venne studiato ed imitato anche dalla Francia, per la revisione del proprio catasto.

Nessuno ignora quali effetti giuridici, economici, morali si attendono dalla legge sulla perequazione fondiaria; perciò egli è fautore del catasto; e, pur essendo costretto a proporre delle riduzioni negli stanziamenti relativi, ha il fermo proposito che il finale risultato sia pienamente raggiunto, e che in pari tempo si mantengano scrupolosamente gl'impegni verso le Provincie che chiesero l'acceleramento delle operazioni. (Approvazioni a destra).

Il seguito di questa discussione è differito al prossimo lunedì.

Interrogazioni e interpellanze.

PRESIDENTE, annuncia la seguente domanda d'interpellanza:

« I sottoscritti chiedono d'interpellare il ministro delle finanze intorno ai suoi intendimenti riguardo all'adempimento degl'impegni contratti dallo Stato con il compartimento Modenese, in forza della legge 4 gennaio 1880 e dell'art. 54 della legge 1° marzo 1886.

« G. Agnini, G. Basini, G. Basetti. »

COLOMBO, ministro delle finanze, accetta la interpellanza e propone che sia svolta lunedì prossimo in principio di seduta.

(Così rimane stabilito).

PRESIDENTE comunica inoltre le seguenti domande d'interpellanza:

« Domando d'interpellare l'onorevole ministro di grazia e giustizia se e quando presenterà un disegno di legge per rendere obbligatoria la celebrazione del matrimonio civile prima di quello religioso.

« Vischi. »

« Il sottoscritto chiede interpellare il ministro dei lavori pubblici per sapere se sia stato definito il progetto per le opere di arginamento del fiume Cedrino.

« De Murtas. »

Comunica in seguito le seguenti domande d'interrogazione:

« Domando d'interrogare l'onorevole presidente del Consiglio, se e quando presenterà alla Camera uno speciale *Libro Verde* circa le trattative commerciali tra l'Italia e la Svizzera.

« Vischi. »

« Il sottoscritto chiede all'onorevole ministro della pubblica istruzione se, dopo aver provveduto perchè i capolavori dell'arte italiana non escano dalla penisola, intenda salvare dall'opera nefasta dei restauratori i dipinti dei sommi artefici antichi.

« Molmenti. »

« Rivolgo interrogazione all'onorevole ministro dei lavori pubblici per conoscere se è vero che per i vini da inviarsi dalla Puglia a distilleria, siano state accordate facilitazioni di trasporto esclusivamente per Milano, e se e quando s'intende accordare uguale facilitazione per i vini che si volessero spedire alle distillerie di Napoli.

« Pugliese. »

« Rivolgo interrogazione all'onorevole presidente del Consiglio, ministro degli esteri e di agricoltura e commercio, per conoscere: 1° a qual punto sieno le pratiche per l'applicazione della clausola del trattato austro-ungarico, per la quale il dazio di esportazione dei vini italiani potrà essere ridotto da lire 50 a lire 8; 2° se sia vero che per i vini da taglio spediti in serbatoi sia stata vietata dal Consiglio federale l'entrata in Germania ».

« Pugliese ».

Queste interrogazioni saranno iscritte nell'ordine del giorno.

L'onorevole Ferrari Luigi ha presentato una proposta di legge d'iniziativa parlamentare, che sarà trasmessa agli Uffici.

La seduta termina alle ore 7.10.

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

ROMA, 22. — Il colonnello Baratieri è stato nominato governatore civile dell'Eritrea e partirà fra poco per la sua destinazione.

PALERMO, 22. — È qui giunto a bordo della torpediniera *107*, proveniente da Messina, il duca degli Abruzzi.

BUDAPEST, 22. — Il discorso del trono d'apertura del Parlamento accenna al 25° anniversario del Compromesso del 1867, rilevando i grandi progressi compiuti dall'Ungheria in tutti i campi ed esprime la fiducia del pacifico svolgimento di tale progresso anche nell'avvenire, su quella base provata. A preservare la situazione da qualsiasi turbamento, sebbene la conservazione dell'equilibrio finanziario resti una necessità anche nell'avvenire, le condizioni finanziarie più favorevoli rendono possibile di provvedere a parecchi bisogni dello Stato, e specialmente, tenendo conto della situazione favorevole del mercato finanziario generale, di fare gli atti preparatori per regolare la questione della valuta. Il Governo cercherà di presentare prossimamente progetti per sciogliere la detta questione della valuta.

Il discorso esprime poscia la speranza che la Chiesa e lo Stato adempiranno la missione che loro spetta in armonia colle tradizioni esistenti da secoli in Ungheria a vantaggio e pel bene di entrambi. Annunzia poscia la presentazione della riforma amministrativa.

L'imperatore dichiara quindi di poter dire con soddisfazione che i buoni ed amichevoli rapporti colle potenze estere, di cui fece cenno nel discorso di chiusura dell'ultimo Parlamento, continuano anche ora senza mutamento.

Sarà cómpito del Parlamento, profittando dell'attuale epoca pacifica, di consolidare le forze materiali ed intellettuali della nazione e di renderla atta a combattere contro tutte le avversità in tempi più gravi.

I punti del discorso accennanti al Compromesso, ai progressi dell'Ungheria, alla sistemazione della questione della valuta, alla riforma amministrativa, ai rapporti fra Chiesa e Stato ed ai rapporti amichevoli colle potenze, furono applauditi.

Dopo il discorso l'imperatore fu salutato con entusiastici *Eljen*.

Listino Officiale della Borsa di Commercio di Roma del dì 22 febbraio 1892.

VALORI AMMESSI a CONTRATTAZIONE IN BORSA	Godimento	Valore nom.	Valore vers.	PREZZI IN CONTANTI		PREZZI IN LIQUIDAZIONE Fine corrente	PREZZI IN LIQUIDAZIONE Fine prossimo	Prezzi Nom.	OSSERVAZIONI
RENDITA 5 0/0 1.a grida	1 genn 92	—	—		— —	92,32 1/2 35 37 1/2		— —	
RENDITA 5 0/0 2.a grida		—	—	92,27 1/2 30 32 1/2 35	92 31 3/4			— —	
detta (piccolo taglio)	»	—	—	92,50	— —			— —	
detta 3 0/0 1.a grida	1 ottob. 91	—	—		— —			— —	
detta 3 0/0 2.a grida	»	—	—		— —			58 50	
Cert. sul Tesoro Emiss. 1860-64	»	—	—		— —			101 —	
Obbl. Beni Ecclesiastici 5 0/0	»	—	—		— —			94 —	
Prestito R. Blount 5 0/0	»	—	—		— —			99 90	
» Rothschild	1 dicem. 91	—	—		— —			101 10	
Obbl. Municip. e Cred. Fondiario.									
Obbl. Municipio di Roma 5 0/0	1 luglio 91	500	500		— —			— —	
» 4 0/0 1.a Emissione	1 ottob. 91	500	500		— —			430 —	
» 4 0/0 2.a, 3.a, 4.a, 5.a e 6.a Emiss.	»	500	500		— —			420 —	
» Cred. Fond. Banco S. Spirito	»	500	500		— —			460 —	
» » » Banca Nazionale 4 0/0	»	500	500		— —			477 —	
» » » » 4 1/2 0/0	»	500	500		— —			485 50	
» » » Banco di Sicilia	»	500	500		— —			— —	
» » » » Napoli	»	500	500		— —			— —	
Azioni Strade Ferrate.									
Az. Ferr. Meridionali	1 genn. 92	500	500		— —	636		— —	
» » Mediterranee stampigliate	»	500	500		— —			488 —	
» » » certif. provv.	1 luglio 91	500	500		— —			— —	
» » Sarde (Preferenza)	»	250	250		— —			— —	
» » Palermo, Mar. Trap. 1.a e 2a. E	1 ottob. 91	500	500		— —			— —	
» » della Sicilia	1 luglio 91	500	500		— —			— —	
Azioni Banche e Società diverse.									
Az. Banca Nazionale	1 genn. 92	1000	750		— —			1318 —	
» » Romana	»	1000	1000		— —			1018 —	
» » Generale	1 luglio 91	500	350		— —	331 30 1/2 30 1/4 30		— —	
» » di Roma	1 genn. 90	500	250		— —			300 —	
» » Tiberina	1 » 89	200	200		— —			37 —	
» » Industriale e Commerciale	1 ottob. 91	500	500		— —			520 —	
» » » » cert. prov.	»	500	250		— —			440 —	
» Soc. di Credito Mobiliare italiano	1 genn. 92	500	400		— —	380 380,50		— —	
» » di Credito Meridionale	1 » 88	500	500		— —			45 —	
» » Romana per l'Illum. a Gaz	15 ottob. 91	500	500		— —			806 —	
» » Acqua Marcia	1 genn. 92	500	500		— —			1145 —	
» » Italiana per condotte d'acqua	1 » 90	500	500		— —	235 234		— —	
» » Immobiliare	1 » 92	500	500		— —	201,50 201		— —	
» » dei Molini e Magaz. Generali	1 luglio 90	250	250		— —			85 —	
» » Telefoni ed App. Elettriche	1 genn. 89	100	100		— —			— —	
» » Generale per l'Illuminazione	1 » 90	500	500		— —			230 —	
» » Anonima Tramway Omnibus	»	125	125		— —	115 116 117		— —	
» » Fondiaria Italiana	1 genn. 89	150	150		— —			— —	
» » della Min. e Fond. Antimonio	1 ottob. 90	250	250		— —			— —	
» » dei Materiali laterizi	»	250	250		— —			— —	
» » Navigazione Generale Italiana	1 genn. 92	500	500		— —			308 —	
» » Metallurgica Italiana	1 » 90	500	500		— —			190 —	
» » della Piccola Borsa di Roma	1 dicem 91	250	250		— —			212 —	
» » Cautchouc	1 genn. 90	200	200		— —			60 —	
» » An. Piemontese di elettricità	1 » 91	250	250		— —			250 —	
» » Risanamento di Napoli	1 » 92	250	250		— —	152		— —	
Azioni Soc. Assicurazioni.									
Az. Fondiarie Incendi	1 genn. 90	100	100		— —			85 —	
» Fondiarie Vita	1 » 91	250	125		— —			235 —	
Obbligazioni diverse.									
Obbl. Ferroviarie 3 0/0 Emiss. 1887-88-89	1 genn. 92	500	500		— —			290 —	
» » Tunisi Goletta 4 0/0 (oro)	1 luglio 91	1000	1000		— —			— —	
» Strade ferrate del Tirreno	1 genn. 92	500	500		— —			426 —	
» Soc. Immobiliare	1 ottob. 91	500	500	407	407 —			— —	
» » » 4 0/0	»	250	250		— —			170 —	
» » Acqua marcia	»	500	500		— —			500 —	
» » SS. FF. Meridionali	»	500	500		— —			— —	
» » FF. Pontebba Alta Italia	1 luglio 91	500	500		— —			— —	
» » FF. Sarde nuova Emis. 3 0/0	1 ottob. 91	500	500		— —			— —	
» » FF. Paler. Ma. Tra. I S. (oro)	»	300	300		— —			— —	
» » » » » » II » »	1 genn. 91	300	300		— —			— —	
» » FF. Second. della Sardegna	»	500	500		— —			— —	
» » FF. Napoli-Ott. (5 0/0 oro)	»	250	250		— —			— —	
Buoni Meridionali 5 0/0	»	500	500		— —			— —	
Titoli a Quotazione Speciale.									
Rendita Austriaca 4 0/0 (oro)	»	—	—		— —			— —	
Obbl. prestito Croce Rossa Italiana	1 ottob. 91	25	25		— —			— —	

Media dei corsi del consolidato italiano a contanti nelle varie borse del Regno.

20 febbraio 1892.

Consolidato 5 0/0 . . . . L. 92 463
Consolidato 5 0/0 senza la cedola del semestre in corso . . . . » 90 293
Consolidato 3 0/0, nominale . . . . » 58 250
Consolidato 3 0/0 senza cedola, nominale . . » 57 007

B. TANLONGO, Presidente.

Sconto	CAMBI		Prezzi fatti		Nomin.
3	Francia	90 giorni	— —	— —	102 70
	Parigi	Cheques	103 50	— —	— —
3	Londra	90 giorni	25 90	— —	— —
	»	60 giorni	— —	— —	»
	»	Cheques	— —	— —	»
	Vienna-Trieste	90 giorni	»	»	»
	Germania	Cheques	»	»	»

Risposta ai premi . . . . } 26 Febbraio
Prezzi di compensazione . . . . . }
Compensazione . . . . 27 »
Liquidazione . . . . 29 »

Sconto di Banca 5 1/2 0/0. Interessi sulle anticipazioni.

Per il Sindaco: ADOLFO CAVACEPPI.

PREZZI DI COMPENSAZIONE DELLA FINE GENNAIO 1892.

Rendita 5 0/0	92 70
» 3 0/0	57 50
Obbl. Beni Eccles.	94 —
Prest. Rotschild 5 0/0	101 —
Ob. città di Roma 4 0/0	425 —
» Credito Fondiario Santo Spirito	458 —
» Credito Fondiario Banca Nazionale	480 —
» Credito Fondiario Ban. Naz 4 1/2 0/0	485 —
Az. Fer. Meridionali	645 —
» » Mediterranee	490 —
» » » certif.	480 —
» Banca Nazionale	1300 —
» » Romana	1015 —
» » Generale	315 —
Az. Banco di Roma	300 —
» Banca Tiberina	35 —
» » Ind. e Com.	600 —
» » » Certif.	470 —
» Soc. Cred. Mobil	330 —
» » » Merid.	47 —
» » Gas stampigl.	800 —
» » Acqua Marcia st.	1150 —
» » Condot. d'ac.	225 —
» » Gen. Illumin.	240 —
» » Tramway Om.	116 —
» » » cert. prov.	— —
» » Molini e Magaz. Gen.	85 —
» » Immobiliare	210 —
» » Fond. Italiana	— —
» » Min. Antim.	— —
Az. Soc. Mat. Later.	225 —
» » Navig. Gen. Italiana	300 —
» » Metallurgica Italiana	240 —
» » della Piccola Borsa	212 —
» » Caoutchouc	65 —
» » An. Piem. di Elettr.	250 —
» » Risanamen.	160 —
» » Fondiar. incendi	85 —
» » Fond. Vita	230 —
Obbl. Soc. Imm. 5 0/0	405 —
» » » 4 0/0	170 —
» » Ferroviarie	290 —
» Ferr. Napoli-Ottaiano	242 —

TUMINO RAFFAELE, Gerente. — Tipografia della *Gazzetta Ufficiale*.